



Alfredo Viggiano
Dalle carte del Consiglio dei Dieci.
Sbirri, nobili e giudici nel Veneto del
Settecento

Parole chiave: Sbirri, Nobili, Venezia

Keywords: Cops, Noble, Venice

Contenuto in: Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco

Curatori: Alessio Fornasin e Claudio Povolo

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2014

Collana: Tracce. Itinerari di ricerca/Area umanistica e della formazione

ISBN: 978-88-8420-875-0

ISBN: 978-88-8420-977-1 (versione digitale)

Pagine: 207-217

DOI: 10.4424/978-88-8420-875-0-17

Per citare: Alfredo Viggiano, «Dalle carte del Consiglio dei Dieci. Sbirri, nobili e giudici nel Veneto del Settecento», in Alessio Fornasin e Claudio Povolo (a cura di), *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, Udine, Forum, 2014, pp. 207-217

Url: <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/storia-e-societa/tracce/per-furio/dalle-carte-del-consiglio-dei-dieci-sbirri-nobili>

DALLE CARTE DEL CONSIGLIO DEI DIECI. SBIRRI, NOBILI E GIUDICI NEL VENETO DEL SETTECENTO

Alfredo Viggiano

Il 18 novembre 1791 i capi del Consiglio dei Dieci con *littera* ufficiale delegano al podestà e capitano di Treviso il compito di formare un processo, uno dei tanti, che riguarda un caso di violenze paesane¹. Una decisione sofferta. I componenti del tribunale veneziano avevano a lungo discusso su chi dovesse essere il titolare dell'inchiesta: il rettore di Feltre, entro la cui giurisdizione ricadeva il contado di Cesana, teatro della vicenda, o, a causa delle relazioni pericolose, delle clientele locali e delle amicizie evocate dalle carte fino ad allora raccolte, il rettore di Treviso, più 'distante' dal centro del conflitto. Il fascicolo processuale, come accadeva di frequente, era passato per diverse mani. Prima il vicario di Cesana aveva raccolto la denuncia di Pietro Melche e le varie voci degli abitanti della comunità. Terminata questa fase, che i *pratici* giurisperiti della procedura attiva nella Terraferma veneta definivano *informativa*, era intervenuto come di dovere il rappresentante veneziano a Feltre, che anche lui diligentemente aveva informato i presidenti del *terribile tribunale* della capitale². Nel frattempo Pietro Melche aveva elaborato un dettagliato 'memoriale' cui aveva affidato la sua versione degli eventi. A questo punto della vicenda si situa il controverso dibattito in Consiglio dei Dieci cui abbiamo accennato in apertura su chi dovesse essere il titolare del procedimento. Non conosciamo le motivazioni della frattura interna a quel consesso, ma solo il risultato della decisione: favorevoli al mantenimento del *file* a Feltre saranno otto consiglieri, contrari cinque, due gli astenuti, come si diceva allora i *non sinceri*³.

¹ La scrittura che prenderemo qui in considerazione è conservata in Archivio di Stato di Venezia (=ASV), *Consiglio dei Dieci, Comuni*, b. 1304, alla data. La scrittura consta di 4 cc.

² Sulle modalità procedurali del processo settecentesco la più dettagliata descrizione risale a Z.C. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale del dominio veneto*, 2 voll., Venezia, Stamperia del Seminario presso Tommaso Bettinelli 1790. Ricchissimo di spunti interpretativi innovativi è il volume di C. POVOLO (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna, Il Mulino 2007.

³ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, b. 1304, c. 1r.

In questa sede non ci interessa seguire le peripezie dell'incartamento giudiziario, né soffermarci sulla complessa articolazione degli interrogatori e della costruzione delle prove. Intendiamo piuttosto analizzare l'esposizione sintetica dell'episodio criminoso realizzata dai giudici assessori, i tecnici al servizio del podestà veneziano, del tribunale di Treviso. I giudici erano obbligati a produrre per legge una *giurata relazione* al termine il primo, e tanto importante stadio del rito inquisitorio vero e proprio⁴. Un passaggio necessario che poteva comportare, come si vedrà, non pochi rischi per i redattori.

La narrazione del caso Melche, di cui dovremo cercare di cogliere anche l'incidenza procedurale, e la natura decisamente politica, sembra costruita con un gusto quasi romanzesco. Fra il campo del diritto e quello della letteratura esistono decise affinità: la cura per il dettaglio, l'affabulazione seduttiva, l'esercizio di un'eloquenza incalzante tesa a convincere il lettore o l'uditore⁵. Gli ultimi decenni Settecento e i primi dell'Ottocento sono per molti aspetti un periodo di fortissime contaminazioni fra i due generi⁶. Giudici e avvocati leggono giornalisti e romanzieri, e frequentano i teatri. Gli uomini di lettere a loro volta appaiono interessatissimi e informatissimi di quello che accade nelle aule di giustizia. Informatori di polizia e tipografi, collezionisti eruditi e ministri, nobili ed ecclesiastici sembrano presi da una curiosità – in cui già si possono cogliere i sintomi di un'inclinazione morbosa per la dimensione del delitto che si svilupperà nel corso dell'Ottocento – per quel che avviene nelle aule di giustizia, e soprattutto per i destini di uomini e donne che vi sono coinvolti⁷.

⁴ L'aveva previsto una legge del 4 aprile 1713. La si può leggere in copia *ivi*, *Criminali*, b. 125.

⁵ Per una considerazione critica nei confronti di una troppo diretta e semplificata connessione fra i due campi è R. POSNER, *Law and Literature. A Misunderstood Relation*, Harvard, Harvard University Press 1988. Cfr. anche per una sintesi sulle diverse posizioni intorno all'argomento, A. SANSONE, *Diritto e letteratura*, Milano, Giuffrè 2001. Interessanti osservazioni in J. BRUNER, *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*, Roma-Bari, Laterza 2002, pp. 41-69.

⁶ Per il caso veneziano cfr. M.A. CATTANEO, *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e diritto penale*, Milano, Giuffrè 1991; maggior attenzione alla dimensione delle quotidiane incombenze delle corti di giustizia presta G. COZZI, *Note su Carlo Goldoni, la società veneziana e il suo diritto*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», CXXXVII (1978-79), pp. 141-157. Il saggio è stato ripubblicato con lo stesso titolo in ID., *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio 2000, pp. 3-17.

⁷ Manca, mi sembra, uno studio sociale e culturale per la fortuna del diritto penale nel corso del secondo Settecento al di fuori della cerchia degli esperti che professionalmente lo gestiva. Alcuni spunti nelle ricerche raccolte in *Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, in R. DE ROMANIS - R. LORETELLI (a cura di), Palermo, Sellerio 1999.

Il giorno del mercato degli animali a Cesana Melche cura con attenzione i suoi affari. L'«Osteria Grande» del villaggio è affollatissima. Scorto fra gli avventori tale Pietro Rech, così ha inizio il report processuale che racconta il caso, Melche gli si avvicina e gli chiede 'pubblicamente' conto di una voce diffusa: chiacchierando con alcuni abitanti della comunità Rech avrebbe pronunciato sul suo conto parole offensive. L'interrogato nega e si allontana, ma una volta uscito dall'osteria, nel cortile antistante non riesce a trattenersi ed esplose in una sequela di impropri rivolti al suo interlocutore: «ch'egli era un furbazzo, un barone, una canaglia, un berecchino»⁸. Puntigli d'onore di villaggio: il *birro* umiliato clamorosamente; il suo antagonista irritato per il gossip offensivo che come un'ombra lo insegue e minaccia la sua fama.

Nella scrittura che stiamo leggendo, la ricognizione da parte del giudice assessore delle prove e degli indizi è realizzata attraverso un approccio che potremmo definire 'fenomenologico': ricostruire con calma la trama degli eventi; considerare nel dettaglio la pluralità dei motivi, indugiare sui minimi passaggi delle azioni che hanno accumulato nei due protagonisti una riserva d'ira alla ricerca di uno sfogo. Rispetto alle scritture degli avvocati, che negli ultimi anni del Settecento si annidano nella struttura del processo penale, e che alternano retorica barocca della *pietas* nei confronti di individui accusati ingiustamente, riferimenti ad *exempla* tratti dai libri sacri e storie derivate dai classici latini, puntualissimi rimandi al Digesto o alle leggi veneziane, criptocitazioni tratte dalla più recente letteratura politica e giuridica – da Beccaria a Filangeri a Rousseau⁹ – le *relazioni giurate* redatte dagli Assessori denunciano ad una prima scorsa un tono più uniforme e colloquiale. E se nel pericoloso gioco dei raffronti e delle analogie, nel tentativo di riconoscere un'aria di famiglia, volessimo provare ad avvicinarle a qualche genere di scrittura, è al romanzo di formazione inglese alla Fielding che dovremmo pensare.

Qui, più che alla cura per la collocazione di un dato di fatto nelle caselle rigide, nei tipi delittuosi 'fissi' elencati nelle pratiche di giustizia, le fatiche dei giudici si mostrano più impegnate a ritrarre plasticamente luoghi e individui: preti gaglioffi e seduttori, incalliti giocatori d'osteria, vagabondi che trascinano la loro esistenza alla ricerca di precari impieghi da una comunità all'altra. Diverse ragioni pratiche possono spiegare tale tendenza al realismo: il fatto che le

⁸ Asv, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, f. 1304, c. 1v.

⁹ Di grande suggestione è il saggio pionieristico di G. COZZI, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*, in L. BERLINGUER - F. COLAO (a cura di), *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Milano, Giuffrè 1989, pp. 1-87. È stato ripubblicato con il titolo *Autodifesa o difesa? Imputati e avvocati davanti al Consiglio dei Dieci*, in COZZI, *La società veneta e il suo diritto...* cit., pp. 149-229.

scritture degli assessori si rivolgessero a nobili veneziani, mediamente poco preparati in materia di diritto, occupa fra queste certamente una posizione di rilievo. Le *relazioni giurate* tengono, nella costruzione del fascicolo processuale, un posto fisso. Esse separano la fase cosiddetta *offensiva* del processo – che comprende l’escussione dei testi d’accusa, la produzione di prove a carico e l’interrogatorio serrato dell’accusato – da quella *difensiva*¹⁰. Definiscono un ‘prima’ e un ‘dopo’: una legge del Consiglio dei Dieci del 1713 ne ha imposto la redazione alle corti pretorie, rendendo istituzionalmente obbligatoria una prassi evidentemente fino ad allora intermittente o discrezionale. Le *relazioni* finiscono così per tracciare una linea di confine che non è solamente ‘materiale’, interna alle fasi necessarie del procedimento giudiziario.

La legge del 1713 presuppone obblighi di sintesi, di oggettivazione, di comunicazione che, una volta adempiuti dagli esperti giurisperiti che siedono nei tribunali di Terraferma, favoriscono una ricerca bipolare di riconoscimento e di legittimazione – sia nei confronti delle istituzioni veneziane che delle comunità dello Stato da terra – da parte degli stessi. Il successo dell’inchiesta degli Assessori non può essere ricondotto solamente all’esibizione di un’abilità tecnica e alla volontà di accertare la verità del fatto da parte dei singoli giudici. Il procedimento giudiziario si muove lungo un percorso tortuoso e disseminato di trabocchetti. La raccolta delle prove, gli interrogatori dei testi, il difficile raffronto fra narrazioni cariche di ambiguità e spesso contraddittorie propongono ai giudici dilemmi che le carte processuali di cui disponiamo pallidamente riflettono.

Ma la dimensione ermeneutica – i modi in cui soggetti che vivono in un tempo tanto lontano e tanto diverso dal nostro interpretano le azioni di altri individui – che la lettura dei documenti evidenzia con immediatezza si intreccia necessariamente con la dimensione politica e istituzionale del fare giustizia. La *relazione giurata* non costituisce solo un doveroso passaggio nella sequenza orizzontale delle pratiche d’ufficio che compongono il fascicolo processuale; essa rappresenta piuttosto la ‘prova’ che i suoi autori devono di necessità sostenere e superare, pena la delegittimazione della loro funzione. Il Consiglio dei Dieci che accoglie e discute le *relazioni* può infatti avocare nelle sue mani il fascicolo processuale: per i giudici assessori che hanno faticosamente assemblato le notizie del delitto vedersi sfilare il fascicolo sotto il naso non rappresenta semplicemente una sconfitta occasionale. Lorenzo Pelleati, vicario e giudice del Maleficio di grido nell’ultimo ventennio del Settecento, nei giorni successivi alla caduta della Repubblica, nell’estate del 1797, pubbli-

¹⁰ Una chiara esposizione delle fasi processuali è in C. POVOLO, *Il processo Guarnieri. Buje-Capodistria 1771*, Capodistria, Società del Litorale 1997.

ca un *pamphlet* polemicissimo nei confronti del vecchio sistema giudiziario repubblicano, intitolandolo *L'Assessore risorto dall'aristocratica oppressione*¹¹. Di fronte alle interessatissime prevaricazioni, in quanto tese a difendere interessi particolari, del Consiglio dei Dieci e dell'Avogaria di Comun – che attraverso l'emanazione della *lettera penale* poteva bloccare o comunque impedire l'azione processuale – i togati delle corti di Terraferma erano chiamati a un'ardua opera di salvaguardia del *file* che apparteneva loro, come uno scrigno da difendere.

La narrativa di Pelleati, ex funzionario ora 'giacobino', denuncia l'artificialità della vecchia procedura, e rende pubblici, attraverso la concreta narrazione di un caso d'intacco al Monte di Pietà di Verona, i misfatti di un ceto politico che ha usato la giustizia per esercitare un dominio oppressivo sulle componenti virtuose della società veneta. A queste, con un'interessante inversione rispetto al modello del mito repubblicano classico, è affidata la tutela di interessi generali, mentre i nobili della capitale rappresentano solo convenienze particolari, a tutela di clientele. La 'scrittura' è l'unica risorsa che i funzionari possono utilizzare a loro vantaggio; ogni comunicazione a Venezia dei risultati dell'inchiesta costringe il funzionario ad un rischioso gioco di allusioni. Pelleati ha per un ventennio assicurato una giustizia incorrotta, resistendo a tutte le pressioni esterne: e il segno della sua eccellenza è testimoniato dal fatto che mai un processo iniziato sotto la sua direzione ha conosciuto l'umiliazione della revoca o del trasferimento ad altra Corte.

Quella dell'assessore qui brevemente riassunta è certamente una ricostruzione mirata a ottenere visibilità presso i nuovi governanti. Ma la programmata deformazione illumina comunque *post eventum* la natura ambigua del processo penale di antico regime. Ai tempi della Repubblica la critica alle istituzioni era consentita solo entro margini ristretti ai componenti del ceto privilegiato; i funzionari, i *ministri* non potevano esprimere esplicitamente il loro disagio, che può essere quindi colto solo in controluce e in via ipotetica.

La ricostruzione di Pelleati del 1797, così attenta ad analizzare la tensione fra microstrutture processuali e rapporti di forza nel campo delle istituzioni veneziane, racconta una vicenda che ha come teatro la città. Tuttavia dobbiamo

¹¹ Il titolo esteso del pamphlet è L. PELLEATTI, *L'Assessore risorto dall'aristocratica oppressione. Semplici cenni per qualunque libero giudizio o sia epilogo di varie circostanze accadute al cittadino Lorenzo Pelleati per occasione del sostenuto impiego di giudice del Maleficio di Brescia nel Reggimento dell'ex nobilbomo Antonio Savorgnan, fu Podestà e Capitano in quella città, dedicati al Dio della verità*, Venezia, s.e., MDCCXCVII: sdegni giacobini di un ex funzionario che presto tornerà alla difesa dell'ordine costituito nel corso della prima restaurazione austriaca, fra 1798 e 1805.

notare che grandissima parte delle relazioni giurate inserite nei fascicoli dei processi criminali e in copia fra le carte del Consiglio dei Dieci descrive episodi di violenza che sono localizzati al di fuori delle mura urbane: nei centri minori o entro il perimetro delle comunità rurali. Furti sacrileghi e incendi di boschi, stupri e avvelenamenti, infanticidi e tutta la varietà delle (micro)rivolte che improvvisamente esplodono nei confronti dei birri dei rettori o degli agenti del potere veneziano come i *fermieri* del sale o del tabacco, l'ampia gamma delle 'falsificazioni' delle scritture – lettere avogaresche, atti notarili, verbali delle vicinie, assemblee dei capifamiglia – e faide fra i componenti di fazioni avverse: queste sono solo alcune delle tipologie criminali ricorrenti nei fascicoli dei cosiddetti 'processi delegati' dai Dieci alle podesterie della Terraferma¹².

Il procedimento penale è una strana macchina. Quando ne seguiamo gli sviluppi ponendoci nella prospettiva dell'autorità politica esso appare tutto determinato ad imporre ordine ad una società indisciplinata. Secondo alcuni studiosi l'organizzazione dell'inchiesta e la raccolta delle carte rispecchia la struttura dei rapporti di potere: uno stato gerarchicamente ordinato e con una burocrazia ben preparata tenderà ad adottare una procedura efficace e rapida, com'è quella inquisitoria; uno stato policentrico e territorialmente disperso, con una forte presenza di autonomie locali, sceglierà piuttosto la via più duttile di una procedura che consenta margini di compromesso con i diversi attori sociali coinvolti¹³. Se invece proviamo ad indossare i panni di questi ultimi, la coerenza delle fasi che scandiscono il ritmo del rito processuale ci sembrerà meno immediatamente riconoscibile.

Le azioni previste dalla prassi e dalla dottrina giuridica che articolano la ricerca della verità sono certo indirizzate ad uno scopo esemplare: l'inesorabile punizione per i rei; un possibile risarcimento per gli offesi. Ma, se ci svincoliamo dalle logiche 'endoprocessuali', e dal sistema dell'offerta di giustizia spostiamo la nostra osservazione a quello della 'domanda', sul versante della società, la natura 'politica' del processo – la ricerca di legittimità e di riconoscimento – si mostrerà in tutta la sua consistenza. La giustizia pubblica può costituire, per molti soggetti, una risorsa da sfruttare. Strategie e calcoli utilitaristici, più sottili ed articolati di quello che un moderno lettore possa ritenere, erano escogitati da individui che si presentavano alla giustizia tutt'altro che sprovveduti o

¹² Sul protagonismo 'popolare' e rurale, soggetto attivo e capace di influire sulle decisioni prese dai detentori del potere, sono da vedere, per la Terraferma veneta, i lavori di F. BIANCO, *Contadini, sbirri, contrabbandieri nel Friuli del Settecento. La comunità di villaggio fra conservazione e rivolta*, Verona, Cierre 2005.

¹³ M.R. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino 1991.

indifesi. Il procedimento penale, una volta avviato, coinvolgeva una molteplicità di soggetti¹⁴.

Autorità istituzionalmente costituite e informali poteri configgono e dialogano nei *reports* giudiziari del Settecento. Sindaci delle comunità e parroci rurali, notai e agrimensori, nobili veneziani e nobili delle città suddite si alternano come tipi di una commedia.

La scrittura che gli Assessori inoltrano al Consiglio dei Dieci misura anche la loro abilità nel sapersi districare dalle molteplici e ambigue verità che si alternano nel corso dell'inchiesta. Riprendiamo a seguire la trama degli eventi dal punto in cui l'avevamo abbandonata. Lo stato di irritazione fra Rech e Melche sta raggiungendo il suo climax: il calore della tensione sta aumentando fino al punto in cui la durezza delle parole lascia il posto all'aggressione fisica. Melche esce dall'osteria chiedendo al suo agitato interlocutore di moderare gli ardori. Deciderà in seguito di portare la sua querela al giudizio del vicario della comunità. La sentenza emanata al termine di un'essenziale inchiesta riproduce le movenze caratteristiche di una giustizia consuetudinaria, di villaggio.

Il risarcimento morale dell'offesa, attraverso un pubblico rito retributivo d'umiliazione pubblica del reo, fa aggio su ogni più astratto calcolo della gravità del delitto. Rech – 'Cavaliere di Corte e Fante', dunque uno dei rappresentanti della rudimentale forza di polizia della comunità – dovrà essere, così si legge nel dispositivo del verdetto, «pubblicamente redarguito del commesso trapasso ed obbligato insieme di portarsi nel luoco medesimo degl'infertigli insulti per passar verso di lui a quelle scuse che fossero le più convincenti per sanarlo dalle espresse di lui dubitazioni». Il risarcimento dovrebbe decorosamente chiudere il cerchio degli oltraggi, ristabilendo la dignità dell'offeso. Il carattere rituale e formalizzato dell'agnizione della colpa è definito nel dettaglio. Ma i comportamenti, gli umori dei due protagonisti provvederanno ad abbattere un troppo fragile castello di carte. I giudici di Treviso, nel riprodurre le tappe dell'episodio, sembra intendano far risaltare il contrasto fra arcaismo giuridico e intemperanze caratteriali; la contesa fra il senso dell'onore di due 'galli di villaggio' e la tenuta di una remota sapienza giurisprudenziale¹⁵.

¹⁴ G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza 1997; EAD., *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni attorno alla stagione dell'infragiustizia*, in «Storica», 39 (2007), pp. 91-118; e M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza 2008, sintetizzano con ricchezza di esempi le diverse posizioni assunte in sede storiografica nel merito.

¹⁵ M. HESPANHA, *Savants et rustiques. La violence douce de la raison juridique*, in «Jus Communex», 10 (1983), pp. 33-41, colloca nel passaggio fra illuminismo giuridico ed età della Codificazione la definitiva cancellazione delle ultime sopravvivenze di un diritto e di un giurisprudenza originali.

Ma, come prestissimo vedremo, l'orditura della narrazione non si esaurisce nel pur significativo dissidio fra usi disciplinari degli antichi e irriverenza dei moderni. A questo si sovrapporranno altri campi di tensione: quello socio-politico, fra la tenuta di reti di solidarietà intracomunitarie, rivendicata da una parte, e legami di amicizia e protezione intessuti verso Belluno e verso Venezia, dall'altra; quello istituzionale e giurisdizionale, fra la comunità di Mel e la comunità di Ceneda. Così proseguono gli autori della scrittura:

Contento del ripiego esso Melche si portasse liberamente sopra del mercato e verso le ore 19 del giorno medesimo comparindo nel surriferito luogo il sbirro Rech col capello in mano gli manifestasse questi con qualche riscaldo che per ordine della Giustizia era venuto a chiedergli scusa eccitandolo ad accordarle il perdono. Che maravigliatosi d'una tanta alterigia e vedendolo anche provveduto delle proprie armi gli rispondesse che quella non era maniera di passar un atto di scusa, e però soggiuntogli dal sbirro che pretendeva il perdono si ponesse ambo le mani dietro la schiena come per impugnar le due pistole delle quali era provveduto e però chiamato il Melche da tali rissoluti movimenti alla difesa della propria vita, d'un colpo solo afferrasse la mano dritta del Rech per impedirne l'estrazione dell'arma ed il consecutivo scarico della medesima¹⁶.

Dalle quinte sbucano immediatamente quattro «dipendenti» di Melche. Rech è ora disarmato. Uno dei suoi offensori lo ha anche colpito con tre o quattro pugni. Ora sì che il 'risarcimento' morale sembra finalmente realizzato. Gli estensori del report giudiziario ci comunicano che botte e umiliazione inferte al rivale non erano bastate ad esaurire la sete di vendetta del soggetto, Pietro Melche sembra disporre di una quantità di risorse materiali e immateriali del tutto ignote al suo interlocutore. Fra queste risorse c'è l'accesso alla giustizia 'alta', quella dei tribunali della capitale. Ed è interessante notare che gli Assessori inseriscano la richiesta da parte del protagonista di un intervento veneziano che pure, come rappresentanti operativi del Principe, avrebbero dovuto auspicare e sostenere, in una catena narrativa di gesti che non possono non essere collocati che sul versante della protervia. Eccedendo i limiti d'azione che i rapporti di forza locali prevedevano, Melche – questo, mi pare, sia l'implicito messaggio dei giudici – si è posto dalla parte del torto. La mancanza di misura ha tarato le sue pur fondate ragioni. Da offeso a offensore: ed è stata la querela indirizzata all'autorità veneziana a colorare di illegittimità le pretese di Melche.

La ricostruzione sintetica di testimonianze e costituiti processuali realizzata dagli Assessori si sposta con precisione in diversi ambiti di giurisdizione e di potere, ma soprattutto evidenzia la coscienza dell'ambiguità che si cela dietro

¹⁶ Asv, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, f. 1304, c. 3r.

ogni denuncia, del gioco degli interessi. La professionale difesa della necessità pedagogica del processo, la doverosità del procedimento giudiziario come strumento di ristabilimento della verità dei fatti e di aggiudicazione di diritti, sono affermate dai giudici nel momento in cui si rappresentano, e comunicano all'autorità centrale, i rischi di manipolazione in cui le carte di giustizia possono incorrere.

Che reso in tal maniera esso sbirro inerme ad ogni altra offesa nulla più vi riflettesse il Melche per tutto quel giorno alla di lui specialità e solamente coltivasse l'idea di produr, come fece, il proprio ricorso all'Autorità Sovrana di cotesto eccelso sarcario, tanto più che non avendo il Rech alcun legale motivo da determinarsi alli vari risoluti attentati e male disposizioni contro la di lui vita, nel modo come sopra circostanziato manifestate, temeva forse in lui l'esecutore di altrui commissioni, così mette in vista alla Giustizia nel prestato suo Costituto che le di lui dubitazioni nel proposito non altrimenti cadono a carico d'altri che del Nobile Signore Kavalier e Marchese Guglielmo de Fulcis della città di Belluno solito a dimorar molti mesi dell'anno per suo diporto nel detto Castello di Mel. Stabilisce per fondamento de suoi sospetti il Melche che vertindo attualmente al Magistrato Ecc.mo dell'Auditor Vecchio pendenza civile¹⁷.

Ecco dunque svelato il contesto 'strutturale' della rissa d'osteria. Ha fatto irruzione nella trama narrativa il nobile bellunese De Fulcis, una specie di convitato di pietra, che disperde l'aria di rissa paesana che fino a questo punto aveva circondato la vicenda. Fra Pietro Melche e Stefano Pasqualotto e i suoi nipoti si era determinato nel tempo un legame di interessi. La causa civile, di cui non conosciamo la consistenza, che correva fra questi e il nobile bellunese aveva raggiunto le corti lagunari. L'Auditor Novo, citato nel passo, è un magistrato incaricato di recepire in appello sentenze pronunciate nelle istanze di primo livello dello Stato *da terra* e dello Stato *da mar*. Nel suo costituto d'accusa Melche aveva insinuato che il Marchese per non riuscire a «superar in un litigio con la forza dell'oro e del stancheggio la povertà e le ragioni delli Pasqualotti» a causa della protezione che Melche prestava loro avesse incaricato Rech (un sicario prezzolato, dunque, non un 'fante' di giustizia) di ucciderlo.

Melche aveva auspicato nel corso dell'interrogatorio quanto già affermato nel suo 'memoriale di ricorso': «sia proceduto contro de Rei a quei castighi che fossero riputabili li più vevoli a pressidiar l'esposta di lui vita dalle ulteriori macchinazioni di chi incompetentemente e senza motivi conspira alla di lui rovina ed eccidio». Sfere di giustizia, 'alta' e 'bassa', civile e penale, consuetudinaria/rurale e formale/dotta si intrecciano. Il vicario pretorio e il giudice del

¹⁷ *Ivi*, c. 3v.

maleficio di Treviso non si sono limitati a soppesare indizi a considerare testimonianze, ma hanno deciso di imprimere all'inchiesta da loro condotta un marchio decisamente creativo. I giudici, in questo caso sul serio investigatori, hanno scovato negli archivi locali due filze giudiziarie accolte negli archivi comunitari: il primo 'incamminato' «dal competente Ministero di Mel», l'altro dal Vicario di Cesana, «nel soggetto medesimo». Come già accennato, il contrasto violento fra i due principali protagonisti del caso giudiziario implica anche un conflitto di competenze fra due giurisdicenti locali: l'assunzione da parte dei togati al servizio della Repubblica dei fascicoli assemblati in loco impone anche una decisione sulle competenze giurisdizionali¹⁸.

L'incrocio fra i processi originari e quello nel frattempo composto dal cancelliere pretorio evidenzierà così tante incongruenze fra le due versioni da convincere i giudici a comporre un'alternativa sequenza dei fatti e delle loro motivazioni rispetto a quella fino ad allora dominante.

Rech vantava il credito di una discreta somma nei confronti di Melche, un affare che riguarda i Pasqualotti. La mancata *liquidazione* di questa è stata all'origine dell'alterco. Melche esercita attraverso *dipendenti e mercenari* una specie di tirannide sulla comunità. Nel corso del pubblico atto di remissione Rech si era comportato come di dovere, ed era stato piuttosto costretto a difendersi da un'aggressione. Il nobile bellunese aveva infine smentito personalmente di avere «alcuna benché minima relazione col sbirro Rech, risulta per contrario essere d'un carattere alla propria nascita eguale e lontano affatto di nutrire per chi si sia li vili sentimenti che gli sono malamente imputati». Gli assessori, nel gioco di riposizionamento dei ruoli sociali e delle dignità, ripuliscono l'immagine del *civis De Fulcis* da ogni contaminante relazione. Melche invece è soggetto di violente passioni: sensale protervo, procacciatore d'affari e intermediario nelle compravendite d'animali, falsifica con metodo contratti e scritture notarili. Il suo regno è la piazza del paese nel giorno di mercato. Qui si esprime la latitudine del suo potere d'influenza. E quando qualcuno gli dava torto, predisponeva azioni esemplari come nella nostra storia. Il rettore di Treviso, che firma il rapporto in realtà redatto dai suoi collaboratori in forza di una funzione istituzionale di cui si è detto, conclude:

¹⁸ Sulla situazione settecentesca dei due 'Contadi' confinanti di Cesana e di Mel, è da vedere la suggestiva descrizione, nell'opera contemporanea alle vicende raccontate nel caso Melche, di A.F. BUSCHING, *Nuova geografia [...] tradotta in lingua toscana dall'abate Gaudioso Jagemann che comprende l'introduzione alla Repubblica di Venezia, il Cremasco, il Bresciano, il Salodiano, il Veronese, Ii Vicentino, il Polesine, il Padovano, il Dogado e il Trevisano*, t. XXII, Venezia presso Antonio Zatta 1777, p. 260.

Ottenute però tali veridiche rissultanze dalla verificata inquisizione sono nel dovere di riflettere umilmente a VV.EE che palesandosi dalla maggior parte degl'assunti testimoni una deccisa risserva d'aggravare la persona di Pietro Melche in certuna delle introdotte circostanze che esistono al di lui carico nel processo, forse per timore d'esser esposti col proprio nome alle vendette [...] ha creduto questo ecc.te mio Vicario Giudice al Maleficio [...] di rilasciarli tutti *arbitrio justitiae* all'oggetto poi che dato il conveniente peso dall' EE.VV all'argomento.¹⁹

Il garantismo e la 'dolcezza' nell'applicazione della legge non appaiono qui come lo specchio di un astratto adeguamento allo spirito dei tempi, o di soggettive aspirazioni da parte dei giudici di aderire al partito dei Lumi, quanto piuttosto come riflesso di un'attenta lettura dei rapporti di potere all'interno della comunità.

¹⁹ ASV, *Consiglio dei Dieci, Criminali*, f. 1304, c. 4r.